

# **BGer 6B\_683/2017 vom 4. April 2018**

Bundesgericht, 2018-04-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6B\\_683\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_683_2017)

FR: TF 6B\_683/2017 du 4 avril 2018

IT: TF 6B\_683/2017 del 4 aprile 2018

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La decisione impugnata conferma il decreto di non luogo a procedere e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il gravame è tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ) e presentato nelle forme richieste ( art. 42 cpv. 1 LTF ).

### **E. 1.2**

La legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF può essere ammessa, atteso che l'insorgente, accusatrice privata, ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza e la decisione impugnata può influire sulle sue pretese civili. In effetti, le operazioni immobiliari "Y.\_\_\_\_\_ xxx-yyy" e "Z.\_\_\_\_\_ zzz" le avrebbero causato un danno di circa fr. 3 milioni, di cui intende ottenere il risarcimento. La ricorrente sostiene che B.\_\_\_\_\_ avrebbe consapevolmente partecipato alla truffa, connessa a queste operazioni, imputata a C.C.\_\_\_\_\_ e D.C.\_\_\_\_\_. Ciò è sufficiente per riconoscerle la legittimazione ricorsuale in questa sede.

### **E. 2**

La ricorrente si duole della violazione del principio

in dubio pro duriore, nonché del diritto di essere sentito con riferimento al diritto a una decisione motivata, oltre che di un accertamento inesatto e incompleto dei fatti conseguente ad arbitrio nella valutazione (anticipata) delle prove, la CRP non tenendo conto dei dubbi sul coinvolgimento penale di B.\_\_\_\_\_ nelle operazioni immobiliari.

### **E. 2.1**

Giusta l' art. 309 cpv. 1 lett. a CPP , il pubblico ministero apre l'istruzione se da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato. Rinuncia per contro ad aprire l'istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto di accusa ( art. 309 cpv. 4 CPP ). Il decreto di non luogo a procedere è in particolare disposto dal pubblico ministero non appena, sulla base della denuncia o dopo una procedura preliminare limitata alle investigazioni della polizia (v. art. 300 cpv. 1 e 306 seg. CPP), risulti che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti ( art. 310 cpv. 1 lett. a CPP ). Un decreto di non luogo a procedere può giustificarsi anche quando gli indizi sono manifestamente insufficienti e nessun atto d'inchiesta consente di portare elementi utili al perseguimento penale.

### **E. 2.2**

La questione di sapere se il pubblico ministero possa rinunciare ad aprire l'istruzione penale deve essere vagliata sulla base del principio

in dubio pro duriore, che deriva dal principio della legalità ( art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e 324 CPP ; DTF 138 IV 86 consid. 4.2). Esso significa che, di massima, un non luogo a procedere o un abbandono non possono essere decretati dal pubblico ministero se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. In questo ambito, il pubblico ministero e l'autorità di ricorso dispongono di un potere di apprezzamento che il Tribunale federale esamina con riserbo. Per contro, la procedura deve di principio essere continuata quando una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione o quando le probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, in particolare in presenza di un reato grave. Questo principio vale anche per l'autorità giudiziaria incaricata di esaminare la decisione di abbandono del procedimento penale ( DTF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1, 86 consid. 4.1.1 e 4.1.2).

### **E. 2.3**

Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità cantonale ( art. 105 cpv. 1 LTF ), tranne se il loro accertamento è stato effettuato in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario ( DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1), o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF ( art. 105 cpv. 2 LTF ). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa ( art. 97 cpv. 1 LTF ).

Le censure di arbitrio nell'accertamento dei fatti ai sensi dell' art. 97 cpv. 1 LTF possono essere sollevate anche nei ricorsi contro decreti di non luogo a procedere o di abbandono. In tale contesto tuttavia, l'esame del Tribunale federale non consiste nel determinare se i fatti accertati nella sentenza impugnata siano arbitrari, come ad esempio in caso di un giudizio di condanna, ma piuttosto se l'autorità precedente abbia arbitrariamente ritenuto sussistere delle prove chiare oppure abbia arbitrariamente considerato determinati fatti come chiaramente accertati ( DTF 143 IV 241 consid. 2.3.2).

### **E. 3**

Per quanto concerne l'operazione "Y. \_\_\_\_\_ xxx-yyy", sulla base della ricostruzione dei movimenti finanziari, la CRP ha accertato che gli importi forniti da B. \_\_\_\_\_, per complessivi fr. 850'000.--, provenivano da suoi fondi propri e non sono stati attinti dall'acconto di fr. 2.7 milioni sul credito di costruzione concesso dalla ricorrente a H. \_\_\_\_\_ e K. \_\_\_\_\_ e da loro versato a L. \_\_\_\_\_ SA, ancor prima che il credito di costruzione fosse trasferito e assunto dal primo nel luglio 2014. Questi, insieme ai C. \_\_\_\_\_, è subentrato nel debito ipotecario, rispondendone solidalmente per l'intero importo, nonostante avesse acquistato unicamente la quota di ½ delle proprietà. In merito all'operazione "Z. \_\_\_\_\_ zzz", la CRP ha stabilito che il 31 luglio 2014 M. \_\_\_\_\_ SA ha ceduto il diritto di compera sul mappale zzz RFD Z. \_\_\_\_\_ a C.C. \_\_\_\_\_ e D.C. \_\_\_\_\_ per ¼ ciascuno, e a B. \_\_\_\_\_ per ½, per il prezzo di fr. 1 milione. L'operazione risulta essere stata finanziata da quest'ultimo per un totale di circa fr. 700'000.--, importo proveniente da suoi fondi propri, senza legami con i finanziamenti concessi dall'insorgente a L. \_\_\_\_\_ SA, da D.C. \_\_\_\_\_ per fr. 1'000.--, mentre per gli ulteriori fr. 300'000.-- attraverso l'anticipo della mercede a L. \_\_\_\_\_ SA, attinto dal

credito di costruzione di fr. 2.7 milioni dell'operazione "Y.\_\_\_\_\_ xxx-yyy". Riguardo infine alle fatture di F.\_\_\_\_\_ SA, la CRP ha accertato che il 16 ottobre 2014 i C.\_\_\_\_\_ e B.\_\_\_\_\_ da un lato e F.\_\_\_\_\_ SA dall'altro hanno concluso un contratto di mandato per la direzione lavori afferenti l'edificazione di palazzine a Y.\_\_\_\_\_ e Z.\_\_\_\_\_, prevedendo un compenso forfettario di fr. 1.1 milioni. In questo contesto sono stati fatturati fr. 511'000.-- che, tranne l'importo di fr. 52'500.--, sono stati versati a F.\_\_\_\_\_ SA. Deduzione fatta delle spese sostenute, questa società ha incassato fr. 391'615.52 per i lavori svolti. Considerato che i costi della direzione lavori costituiscono una posta di quelli complessivi di un'operazione immobiliare, rientranti quindi nel suo finanziamento bancario, e che la stessa ricorrente riconosce che spettava all'appaltatrice generale L.\_\_\_\_\_ SA pagarli con i finanziamenti ricevuti dalla banca, i giudici cantonali non hanno visto quali rimproveri di natura penale potessero essere mossi a F.\_\_\_\_\_ SA rispettivamente all'opponente privato. Relativamente all'asserita sproporzione tra quanto fatturato da F.\_\_\_\_\_ SA e le sue effettive prestazioni sui cantieri, la CRP ha definito la questione di natura puramente civilistica, che per di più, se del caso, concerne i rapporti tra l'appaltatrice generale e la direzione lavori. Tutto ciò posto, l'autorità precedente ha considerato superfluo chinarsi sugli elementi fattuali evidenziati nel reclamo, perché inidonei a condurre a un diverso giudizio, non sussistendo in concreto indizi oggettivi per ritenere che B.\_\_\_\_\_ abbia consapevolmente partecipato alle attività truffaldine ai danni della ricorrente e nemmeno che abbia tratto un qualsiasi vantaggio economico illegale dalle operazioni immobiliari. In conclusione, per la CRP, questi non ha ricevuto indebitamente degli importi, bensì ha fatto ingenti apporti di fondi, assumendosi enormi debiti ipotecari, e risulta pertanto essere vittima dei maneggi dei C.\_\_\_\_\_.

#### **E. 4**

Per la ricorrente, B.\_\_\_\_\_ non sarebbe affatto una vittima delle operazioni immobiliari, l'apporto da parte sua di fondi propri e l'assunzione di debiti ipotecari non configurando un danno. Se l'insorgente non fosse stata indotta in errore in merito al reale apporto di fondi propri, mai avrebbe concesso il finanziamento né ai C.\_\_\_\_\_ né all'opponente privato e non sarebbero oggi proprietari dei fondi in questione. La comproprietà rappresenterebbe un vantaggio indebito. Ma anche a voler riconoscere l'esistenza di un danno in capo a B.\_\_\_\_\_, rispettivamente l'assenza di qualsiasi suo vantaggio economico, non sarebbe comunque esclusa a priori una sua partecipazione alle truffe, quantomeno come complice. Egli, socio dei C.\_\_\_\_\_, avrebbe partecipato in prima persona alle operazioni immobiliari. La CRP avrebbe omesso di confrontarsi con specifiche risultanze dell'istruttoria condotta nei confronti dei C.\_\_\_\_\_, dalle quali emergerebbe il suo consapevole coinvolgimento nelle truffe. La conclusione delle autorità cantonali circa l'estraneità di quest'ultimo a comportamenti di rilevanza penale si fonderebbe unicamente sulle sue dichiarazioni. Per la ricorrente tuttavia, egli non sarebbe credibile. Nonostante nel corso del procedimento a carico dei C.\_\_\_\_\_ si fosse impegnato a produrre le fatture e la documentazione relativa all'attività di F.\_\_\_\_\_ SA, B.\_\_\_\_\_ non vi avrebbe dato seguito, limitandosi a fornire un estratto conto da cui non sarebbe però possibile evincere alcunché in merito. Malgrado neghi di aver saputo della truffa nell'operazione "Y.\_\_\_\_\_ xxx-yyy", avrebbe ricevuto un messaggio di posta elettronica che la riepilogherebbe e si sarebbe inoltre fatto carico della restituzione dell'importo di fr. 2.7 milioni, solidalmente con i C.\_\_\_\_\_, in caso di invalidità del contratto di cessione. Sebbene abbia affermato di non sapere nulla della truffa nell'operazione "Z.\_\_\_\_\_ zzz", sussisterebbe uno scambio di sms in cui si dichiarerebbe d'accordo. Per di più, il suo coinvolgimento consapevole nei

raggiri ai danni della banca sarebbe stato confermato da tutti gli imputati nel procedimento penale. Dagli atti risulterebbero quindi perlomeno dei dubbi sul suo coinvolgimento che avrebbero imposto un approfondimento istruttorio. La conferma del decreto di non luogo a procedere violerebbe di conseguenza il principio

in dubio pro duriore. La sentenza impugnata violerebbe altresì gli art. 25, 54 e 146 CP nella misura in cui escluderebbe il reato di truffa a suo carico unicamente in ragione di un asserito danno da lui subito nelle operazioni immobiliari.

#### **E. 4.1**

Si rende colpevole di truffa giusta l' art. 146 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone un inganno astuto, un errore della vittima, un atto pregiudizievole agli interessi patrimoniali suoi o altrui, un danno ( DTF 122 IV 246 consid. 3a), nonché un nesso causale tra l'inganno astuto e l'atto di disposizione patrimoniale ( DTF 128 IV 255 consid. 2e/aa). Sotto il pro-filo soggettivo, l'autore deve agire intenzionalmente e allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto ( DTF 122 IV 246 consid. 3 pag. 248). La giurisprudenza ha inoltre precisato che deve sussistere un'identità materiale tra l'indebito profitto e il pregiudizio patrimoniale, in altre parole il danno costituito dal pregiudizio patrimoniale deve corrispondere all'indebito profitto costituito dal vantaggio patrimoniale ( DTF 134 IV 210 consid. 5.3).

Secondo l' art. 25 CP è complice chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto. La complicità è una forma di partecipazione accessoria al reato. Oggettivamente, il complice deve fornire all'autore principale un contributo causale alla realizzazione del reato, sicché gli eventi non si sarebbero svolti nello stesso modo senza di esso. Non è tuttavia necessario che il contributo del complice sia la

condicio sine qua non alla realizzazione del reato. Il contributo fornito può essere materiale, intellettuale o consistere in una semplice astensione. Il complice può intervenire fino all'ultimazione dell'infrazione; nell'ambito di una truffa egli può dunque apportare il suo contributo fino all'incasso dei fondi mediante il quale l'autore arreca il danno, rispettivamente fino alla lesione degli altrui interessi pecuniari ( DTF 121 IV 109 consid. 3a). Soggettivamente, occorre che il complice sappia o si renda conto che apporta il suo concorso a un atto delittuoso determinato e che lo voglia o quanto meno lo accetti; al riguardo è sufficiente che conosca a grandi linee l'attività delittuosa dell'autore che deve aver già preso la decisione dell'atto. Il dolo eventuale è sufficiente ( DTF 132 IV 49 consid. 1.1 pag. 52).

#### **E. 4.2**

Va innanzitutto rilevato che la ricorrente non può essere seguita laddove intravede un indebito profitto nel diritto di comproprietà acquisito da B. \_\_\_\_\_, rispettivamente nella concessione del finanziamento allo stesso, perché con riguardo a questi due elementi non sussiste identità materiale con il lamentato danno. Questo consisterebbe infatti unicamente in una parte del credito da lei accordato e versato alla L. \_\_\_\_\_ SA, quale acconto, per l'appalto e poi utilizzato per altri fini. Non pretende che in realtà l'intero credito sarebbe stato messo in pericolo, né adduce eventuali indizi per sospettare la commissione di una truffa in materia di mutuo (v. al riguardo DTF 102 IV 84 ). Del resto, nel motivare le sue

pretese civili a sostegno della sua legittimazione ricorsuale, l'insorgente medesima si avvale di un danno di circa fr. 3 milioni, importo lungi da quello dei crediti ipotecari concessi. Cadono pertanto le censure di arbitrio in relazione al mancato accertamento dell'indebito profitto dell'opponente privato così come concepito nel ricorso, non essendo decisive per l'esito del procedimento ( art. 97 cpv. 1 LTF ). Ciò tuttavia non esclude a priori la sua partecipazione alla truffa imputata, tra gli altri, ai suoi soci perché, come giustamente rilevato nell'impugnativa, il complice può agire a sostegno degli autori nel comportamento volto ad ottenere per loro l'indebito profitto (v. GUNTHER ARZT, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 3

a ed. 2013, n. 199 ad art. 146 CP ).

### **E. 4.3**

Constatando unicamente l'apporto di ingenti fondi propri e l'assunzione di enormi debiti ipotecari, la CRP ha escluso la sussistenza di indizi oggettivi per ritenere che B.\_\_\_\_\_ abbia consapevolmente partecipato alle attività truffaldine ai danni dell'insorgente, non avendone tratto alcun vantaggio economico illegale, ma risultandone vittima. Queste considerazioni non bastano tuttavia a negare la commissione, quanto meno a titolo accessorio, di eventuali reati. La CRP omette di considerare che egli era socio dei C.\_\_\_\_\_ in entrambe le operazioni immobiliari. Proprio in ragione degli importanti apporti di fondi propri la sua esposizione era rilevante, di conseguenza aveva manifestamente un interesse al loro buon esito. Come osservato dalla ricorrente, nell'operazione "Y.\_\_\_\_\_ xxx-yyy", B.\_\_\_\_\_ si sarebbe impegnato personalmente e solidalmente a restituire l'acconto pagato a L.\_\_\_\_\_ SA in caso di invalidità del contratto di cessione dei due mappali, mentre in caso di mancato perfezionamento dell'operazione "Z.\_\_\_\_\_ zzz" avrebbe perso l'importo di fr. 500'000.--, già versato come anticipo, perché acquisito alla parte cedente a titolo di indennità. Nulla però è dato di sapere sul suo foro interiore, non essendo stato chiarito cosa sapesse, volesse, o prendesse in considerazione. Al riguardo l'insorgente ha evidenziato una serie di elementi fattuali, quali la sua partecipazione agli incontri e alle discussioni tra i partecipanti all'operazione, un messaggio elettronico in cui figura tra i destinatari e che riepiloga l'operazione "Y.\_\_\_\_\_ xxx-yyy", nonché lo scambio di sms in merito all'operazione "Z.\_\_\_\_\_ zzz", che la CRP si limita a elencare senza tuttavia approfondirli, perché asseritamente inidonei a condurre a un diverso giudizio. Sennonché la circostanza che B.\_\_\_\_\_ possa eventualmente essere considerato a sua volta una vittima dei suoi soci in affari, come ritiene la CRP e sostenuto dagli oppositori, non può escludere a priori un suo possibile coinvolgimento in comportamenti di natura penale, di modo che considerare irrilevanti gli argomenti avanzati dall'insorgente procede da un loro arbitrario apprezzamento anticipato. Tanto più che, secondo le dichiarazioni riportate nel ricorso, gli imputati hanno riferito di una consapevole implicazione nelle operazioni, dichiarazioni sulle quali l'autorità cantonale è silente. Peraltro, malgrado accerti che gli importi versati dall'opponente privato nelle operazioni immobiliari provenivano da suoi fondi propri, senza alcun nesso con il credito di costruzione concesso dall'insorgente, la CRP non si è confrontata con il bonifico bancario effettuato nell'ambito dell'operazione "Y.\_\_\_\_\_ xxx-yyy" da D.C.\_\_\_\_\_ in favore del notaio rogante, avente quale causale anche una quota parte dello stesso B.\_\_\_\_\_ per fr. 132'111.--, come evidenziato dalla ricorrente. Se appare chiaro che questi ha fornito fr. 850'000.-- senza legami con il credito di costruzione, ciò che del resto neppure è contestato nel gravame, non è invece chiaro se questo importo corrispondesse alla totalità della quota

parte a suo carico, né sono di conseguenza chiare le ragioni per cui il bonifico di D.C.\_\_\_\_\_ menzionasse anche una relativa quota parte. Analogamente anche per l'operazione "Z.\_\_\_\_\_ zzz" non è dato di sapere quale fosse la quota parte dell'opponente privato. Secondo l'esposto della ricorrente, riportato nella sentenza impugnata, in questa operazione i fondi propri dei soci avrebbero dovuto ammontare a oltre fr. 2 milioni, di cui uno a titolo di capitale e un altro a titolo di lavori propri. È accertato che B.\_\_\_\_\_ ha pagato fr. 700'000.-- senza legami con i finanziamenti bancari per il diritto di compera sul mappale ceduto per un prezzo di fr. 1 milione. Ciò posto non è dato di sapere chi e in che misura e come dovesse fornire quale apporto.

#### **E. 4.4**

A sostegno della chiara assenza di reato e del rispetto del principio

in dubio pro duriore, oltre a evidenziare una volta di più che gli importi pagati da B.\_\_\_\_\_ provenivano da suoi fondi propri, il Ministero pubblico sottolinea che il suo coinvolgimento sarebbe posteriore al versamento dei fondi da parte della ricorrente, ciò che escluderebbe un nesso causale con l'atto di disposizione, e che il denaro proveniente dal credito di costruzione è stato corrisposto alla società dei C.\_\_\_\_\_, da loro poi utilizzato a proprio esclusivo profitto, caricandone integralmente e solidalmente il debito al loro socio. Il tenore quasi incomprensibile del messaggio di posta elettronica, che riassume l'operazione "Y.\_\_\_\_\_ xxx-yyy", non dimostrerebbe la consapevolezza dell'opponente privato, che del resto ha negato di averlo ricevuto, ma l'escluderebbe, avvalorando l'intento di ingannarlo. Neppure il bonifico al notaio rogante, comprensivo di una sua quota parte, sarebbe rilevante nella fattispecie, essendo invece decisivo che l'importo, attinto dal credito di fr. 2.7 milioni, provenisse dai suoi soci. Nelle sue osservazioni B.\_\_\_\_\_, ribadendo di essere stato all'oscuro di tutto e di aver fatto ingenti apporti di fondi propri, precisa che il denaro proveniente dalla banca non sarebbe mai transitato sui suoi conti o su altri a lui riconducibili, contesta le dichiarazioni rilasciate dagli altri partecipanti alle operazioni e richiama l'istituto bancario alle proprie responsabilità, rispettivamente a quelle del suo ex direttore.

A questo stadio del procedimento simili obiezioni non sono idonee a confermare l'assenza di qualsiasi indizio di reato. In primo luogo, da quanto esposto nella sentenza impugnata, l'acconto di fr. 2.7 milioni è stato versato alla L.\_\_\_\_\_ SA in data 11 giugno 2014, ovvero posteriormente alla sottoscrizione dei rogiti nell'operazione "Y.\_\_\_\_\_ xxx-yyy" da parte dell'opponente privato, di modo che non è possibile d'acchito negare un suo eventuale contributo causale al reato. Nemmeno la circostanza che il denaro in questione fosse nelle disponibilità della società dei suoi soci, rispettivamente che non sia mai transitato sui suoi conti può a priori escludere un suo coinvolgimento penale, quanto meno accessorio, ricordato che il contributo alla realizzazione di un reato può essere anche di natura meramente intellettuale (v. supra consid. 4.1).

#### **E. 4.5**

Infine, per quanto concerne le prestazioni di direzione dei lavori, che F.\_\_\_\_\_ SA ha fatturato a L.\_\_\_\_\_ SA, gli oppositori ritengono che non sussisterebbe danno alcuno, dal momento che il denaro versato era dovuto e non proveniva dalla banca, e sostengono che comunque sia non sarebbero dati gli estremi di un inganno astuto. Sennonché, nulla agli atti permette di affermare che gli importi pagati alla società riconducibile a B.\_\_\_\_\_ fossero dovuti e giustificati. Appare poi riduttiva la considerazione della CRP per cui, quand'anche

sussistesse una sproporzione tra le prestazioni di direzione lavori e quanto fatturato, si tratterebbe di una questione prettamente civilistica tra le predette società. In tal modo essa sembra scartare a priori, senza particolari spiegazioni, una collusione tra queste società, riconducibili ai medesimi soci delle operazioni immobiliari, come invece sostenuto dall'insorgente sulla scorta tra l'altro delle dichiarazioni di uno degli imputati di truffa. Considerato peraltro che, secondo l'atto di accusa, le truffe imputate ai C.\_\_\_\_\_ vedevano coinvolto a titolo di correo anche l'ex direttore della filiale luganese della ricorrente, a questo stadio del procedimento sembra prematuro ritenere l'assenza di un inganno astuto, motivata con l'obbligo da assumere dall'insorgente di richiedere la documentazione relativa alle prestazioni della direzione lavori per poter verificare la correttezza dei pagamenti effettuati da L.\_\_\_\_\_ SA.

#### **E. 4.6**

Confermando il decreto di non luogo a procedere, la CRP ha quindi violato il principio in dubio pro duriore , perché ha arbitrariamente ritenuto chiaramente accertato che B.\_\_\_\_\_ non ha partecipato consapevolmente alle truffe ai danni della ricorrente. Alla luce delle attuali risultanze istruttorie non appare sufficientemente chiaro che il suo coinvolgimento nelle operazioni immobiliari non abbia carattere penale. La CRP ha conseguentemente ommesso di pronunciarsi sugli argomenti fattuali avanzati nel reclamo, ritenuti irrilevanti sulla base di un'arbitraria valutazione anticipata degli stessi. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata.

#### **E. 5**

Tenuto conto di questo esito processuale, risulta superfluo vagliare le censure ricorsuali in merito all'eccessiva entità delle spese giudiziarie della sede cantonale poste a carico dell'insorgente, la condanna a pagarle venendo meno con l'annullamento del giudizio cantonale.

#### **E. 6**

Ne segue che il ricorso risulta fondato e merita accoglimento. La sentenza impugnata viene annullata e la causa rinviata alla CRP, affinché statuisca nuovamente sul gravame.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 4 nonché art. 68 cpv. 1 e 4 LTF ) e sono quindi poste le prime a carico dell'opponente privato, mentre le seconde a carico di entrambi gli opposenti con vincolo di solidarietà.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.